



VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 21

**OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17
COMMA 5 e 7 - L.R. N. 56/77 così come modificato dalle L.R. n. 3/2013 e L.R.
n. 17/2013- ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE**

L'anno Duemilaventi addì Tre del mese di novembre alle ore 20,30=, nella Sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento degli Enti Locali, sono stati convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Straordinaria di 1a convocazione.

Sono presenti, adottando tutte le misure anticontagio previste dei DPCM per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19, consistenti: igienizzazione mani, distanziamento interpersonale e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) i signori:

| COGNOME E NOME | CARICA | Pres. | Ass. |
|-----------------|-------------|-------|------|
| Noè dr. Mauro | Sindaco | X | |
| Demaria Marta | Consigliere | | X |
| Bravo Valter | Consigliere | X | |
| Tosa Luca Luigi | Consigliere | X | |
| Saglietti Mauro | Consigliere | | X |
| Ghignone Erika | Consigliere | X | |
| Bosca Luca | Consigliere | X | |
| Morra Giancarlo | Consigliere | | X |
| Capello Serena | Consigliere | X | |
| Ravotti Emilio | Consigliere | X | |
| Ponzo Paola | Consigliere | X | |
| | TOTALE | 8 | 3 |

Con l'assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Anna Lapadula. Essendo legale il numero degli intervenuti, il dr. Mauro Noè, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 e 7 - L.R. N. 56/77 così come modificato dalle L.R. n. 3/2013 e L.R. n. 17/2013- ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premessa

- Il Comune di COSSANO BELBO è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione G.R. n. 60-15550 del 15.09.1987, di Variante n. 1 al P.R.G.C. approvata con deliberazione G.R. n. 102-37021 del 26.07.1994, di Variante Generale n. 2 al P.R. approvata con deliberazione G.R. n. 7-29597 del 6.3.2000, di Variante Parziale n. 1 redatta ai sensi del comma 7, art. 1, L.R. 41/97 approvata con deliberazione C.C. n. 5 del 28.02.2001, di Variante Parziale n. 2 approvata con deliberazione C.C. n. 9 del 18.03.2003, di Variante Parziale n. 3 approvata con deliberazione C.C. n. 23 del 06.08.2004, di Variante Parziale n. 4 approvata con deliberazione C.C. n. 2 del 08.07.2008, di Variante Parziale n. 5 approvata con D.C.C. n. 29 del 22.09.2008, di Variante Parziale n. 6 approvata con D.C.C. n. 27 del 23.09.2010 e di Variante Parziale n. 7 approvata con D.C.C. n. 37 del 23.12.2011.
- Il Comune è anche dotato di Variante Strutturale n. 3 al P.R.G.C. ai sensi L.R. n. 1/2007 approvata e vigente con D.C.C. n. 10 del 28.04.2014 pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 08.05.2014, di Variante Parziale n. 1 approvata con D.C.C. n. 11 del 28.06.2016, di Variante Parziale n. 2 approvata con D.C.C. n. 2 del 26.01.2017, di Variante Parziale 3 approvata con D.C.C. n. 30 del 29/11/2017, di Variante Parziale n. 4 approvata con D.C.C. n. 33 del 28/09/2018 e di Variante Parziale n. 5 approvata con D.C.C. n. 16 del 23/10/2019, ai sensi 5° comma Art. 17 L.R. 56/77 e s.m. ed int. che modificano la suddetta Variante Strutturale n. 3.
- Ora il Comune ha predisposto la Variante Parziale n. 6 alla Variante Strutturale n. 3 ai sensi del 5° comma Art. 17 L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3/2013 e dalla L.R. n. 7/2013 con lo scopo di introdurre una modifica di normativa e di cartografia, avente carattere di urgenza, che interessa un oggetto di Variante riguardante il solo territorio Comunale di COSSANO BELBO.
- La delibera di adozione ed il progetto preliminare di Variante Parziale n. 6, saranno pubblicati sul sito informatico del Comune per trenta giorni consecutivi; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante;
- Contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima e gli atti tecnici saranno inviati alla provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, dovrà pronunciarsi in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 Art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i., nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP e con i progetti sovracomunali approvati. La pronuncia medesima si intende positiva se essa non interviene entro il termine predetto.
- In seguito, entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione del progetto definitivo deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia, oppure essere corredata dal definitivo parere favorevole della provincia.

- La Variante Parziale n. 6 sarà efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione del progetto definitivo e i relativi atti tecnici dovranno essere trasmessi alla provincia ed alla Regione, entro dieci giorni dalla sua approvazione unitamente agli atti tecnici di Variante parziale.

Ritenuto di dover procedere all'esame, e relativa votazione, del seguente oggetto di Variante:

- Individuazione sulla Tav.18/V₃ -VP₃ “Assetto aree produttive di loc. S Bovo (1:2000)” vigente, (ora Tav. 18/V₃– VP₆), del fabbricato esistente utilizzato come locale tecnico (a catasto al F. 18 – mappale 16), di superficie coperta mq. 200, ubicato all'interno dell' “Area per insediamenti industriali esistenti e di completamento (PC₁)” dello stabilimento vinicolo della F.lli Martini S.p.A., sul quale, per necessità ambientali e per esigenze funzionali all'Azienda e per condizioni statiche obsolete viene consentito l'intervento di ristrutturazione integrale tramite demolizione e successiva ricostruzione con lieve ampliamento, contenuto nel 20% della superficie coperta esistente, ed il mutamento di destinazione d'uso da locale tecnico a centrale termica. L'intervento dovrà anche prevedere una lieve sopraelevazione del fabbricato di mt. 1,30 in modo che la copertura sia alla medesima altezza della Tettoia esistente, addossata al fabbricato in oggetto. La normativa dovrà prevedere il mantenimento del filo di fabbricazione attuale sul confine di proprietà, lato Nord, il mantenimento del filo fabbricazione attuale rispetto alla S.P. 592 (già contenuto all'interno della recinzione esistente) e dovrà prevedere che l'ampliamento avvenga verso il cortile interno, senza modificare le attuali distanze dal confine stradale e senza modificare l'accesso esistente all'area. Modifiche ed integrazioni all'Art. 19 N.T.A. delle aree produttive esistenti e di completamento (PC), modifiche cartografiche anche per quanto riguarda l'aggiornamento degli edifici esistenti della proprietà confinante lato Nord e modifiche alla Tabella n. 14/VP₃ dell' Area P.C.₁ (ora Tab. 14/VP₆)

Premesso, ancora, che:

- La Variante Parziale n. 6, come meglio argomentato e precisato nella Relazione Illustrativa (capitolo 4), è da ritenersi parziale ai sensi dell'Art. 17 comma 5° della L.R. n. 56/77 e s.m.i. in quanto la modifica introdotta:
 - lett. a) non modifica l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, e le modificazioni introdotte “ex officio” dalla Regione in sede di approvazione;
 - lett. b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - lett. c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla suddetta legge;
 - lett. d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla predetta legge;
 - lett. e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G. vigente;
 - lett. f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in

- misura superiore al 6 per cento;
- lett. g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
- lett. h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- La capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente (ossia della Variante Strutturale n. 3 vigente ai sensi L. n. 1/2007 con D.C.C. n. 10 del 28.04.2014) è la seguente:

| Verifica richiesta alla normativa | Riferimento normativo | Dato numerico |
|--|-------------------------------------|----------------|
| Capacità insediativa residenziale teorica del PRG vigente: Variante Strutturale n. 3 | Art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e s.m.i. | 1.746 abitanti |

- **Si certifica che, sino alla presente Variante Parziale n. 6, non vi è stato aumento della capacità residenziale globale, che viene confermata in abitanti n. 1746.**
- La relazione tecnica di verifica ambientale e la bozza di progetto preliminare sono stati approvati con D.C.C. n. 12 del 27.07.2020 e sono stati inviati in data 31/07/2020 - Prot. n. 2252 - all'ASL CN2, Provincia e ARPA Piemonte per l'acquisizione del relativo contributo di competenza.
- La Variante in questione (come riportato al paragrafo 1 BIS della relazione illustrativa) è stata sottoposta a "Verifica di assoggettabilità V.A.S." e l'Organo Tecnico, sulla base dei pareri pervenuti, ha ritenuto che NON si riscontrino effetti significativi sull'ambiente conseguenti alla Variante Parziale n. 6 del Comune di COSSANO BELBO e, quindi, determina che la stessa Variante redatta ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i, NON debba essere assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica.
- Ritenuto che gli atti tecnici e le motivazioni riportate corrispondono alla volontà espressa dal Comune nell'interesse pubblico generale;
- Acquisiti i preventivi pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi espressi ai sensi di Legge;

Vista la L.R. 56/77 e s.m.i.;

A conclusione di generale discussione;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano su n. otto presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di considerare la premessa, i "ritenuto" ed il "premessso che" quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di adottare, ai sensi dell'art. 17, commi 5, 6 e 7 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 3/2013 e L.R. n. 17/2013, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 6 alla Variante Strutturale n. 3 al P.R.G.C., redatto dall'Ing. MANLIO DARDO, costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa
 - Norme Tecniche di Attuazione – articolo variato –

TAV. 18/V₃-VP₆ “Planimetria di progetto V
Assetto Aree Produttive Loc.tà S. Bovo”
(sostituisce la Tav. 18/V₃-VP₃ di Variante
Parziale n. 3 vigente)

scala 1:2.000

- 3) Di dare atto che gli elaborati non comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti in quanto la Variante non contiene previsioni insediative rientranti nei casi di cui all'Art. 17 comma 6 secondo periodo della L.R. 56/77 e s.m. ed int.
- 4) Di dare atto che l' ambito e l'oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni come riportato al paragrafo 7 della Relazione illustrativa;
- 5) Di dichiarare che , agli effetti del D.P.G.R. 22/03/2019 n. 4/R che la presente Variante Parziale, come risulta dal paragrafo 7/bis della Relazione Illustrativa, è coerente con il dettato normativo del Piano Paesaggistico Regionale;
- 6) Di dichiarare che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- 7) Di dare atto che la presente Variante Parziale n. 6 è compatibile con il Piano di Classificazione Acustica del territorio (L.R. 52/2000) approvato come riportato nella relazione illustrativa al paragrafo 5.
- 8) Di dare atto che la presente Variante è compatibile con la Carta di sintesi come risulta al paragrafo 6 della Relazione Illustrativa.
- 9) Di dare atto che la Variante in questione è stata sottoposta a “Verifica di assoggettabilità V.A.S.” e che i pareri dell'A.S.L. CN2, della Provincia di Cuneo e dell'Organo Tecnico Comunale, hanno ritenuto che NON si riscontrino effetti significativi sull'ambiente conseguenti alla Variante Parziale n. 6 del Comune di COSSANO BELBO e, quindi, hanno determinato che la stessa Variante redatta ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i., NON debba essere assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica come riportato ai paragrafi 7 e 1bis della Relazione illustrativa;
- 10) Di dare atto che la presente Variante è compatibile con il Piano Comunale di Protezione Civile come risulta al Capitolo 8 della Relazione Illustrativa.
- 11) Di incaricare il Responsabile del Servizio di pubblicare nei modi e forme di legge l'avviso dell'avvenuta adozione della presente delibera e di trasmettere il provvedimento e gli atti tecnici all'Amministrazione della Provincia di Cuneo, per gli adempimenti di competenza.

